

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali Tei. 091 – 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Pre 1. 1892 | REGINT/2019

Palermo, 2901 2019

Il re onsabil a del procedimento dott Osvaldo Busi

Circolare n:11/2018
Operativa
All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

IVIa ⊨ria	Folizia Stradale – Legge 1 dicembre 2018, n.132.
Og pitto	Ministero dell'Interno circolare prot.300/A/245/19/2018/06 del 10.01.2019 avente ad oggetto "Prime note operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale". Art.93 C.d.S. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Integrazione circolare del Corpo prot. 25490 del 28.12.2018

La legge 1 dicembre 2018, n.132, in vigore dal 4 dicembre 2018, recante "Dini osizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nanché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzie nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni segui estrati e confiscati alla criminalità organizzata", ha inciso su varie disposizioni in materia di mmigrazione, sicurezza urbana, inoltre, ha modificato ed integrato norme del codice penale, nonché alcune norme del Codice della Strada in tema di circolazione stradale.

Considerata la complessità del tema riguardante la circolazione in Italia dei veicoli immetricolati all'estero con relativo impatto sulle attività quotidiane delle Forze di Polizia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale con la circolare in oggetto indicata, ha fornito alcuni indirizzi operativi al fine di garantire la loro uniforme applicazione.

L'art.93 C.d.S. vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di

circulare con un veicolo immatricolato all'estero (comma 1 bis).

Deroghe: il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria (UE o SEE) non avente sede in Italia ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia.

La disposizione riguarda la circolazione e si applica a chiunque si trova alla guida di un veicolo immatricolato all'estero o anche in fermata o in sosta purché il residente sia presente a bordo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel momento.

La stessa disposizione si applica anche al proprietario ovvero all'usufruttuario del velcolo estero che risiede in Italia da più di 60 giorni che guida il suo veicolo.

Deve trattarsi di un veicolo immatricolato in uno Stato appartenente all'U.E. ovvero ad uno Stato Extra-UE.

Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è dato dalla residenza anagrafica del conducente, quale risulta dal documento di identità, le norma in esame si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini Europei, in alternativa alla residenza anagrafica, si può tenere conto anche della residenza normale.

In caso di controllo su strada, la residenza è riscontrata sulla base dei documenti di identità italiani, ovvero della patente di guida italiana che contengono questa informazione o che consentono, attraverso la consultazione degli archivi, di otterierla in tempo reale. In caso di mancanza dei predetti documenti, di mancanza dell'indicazione della residenza sugli stessi, ovvero in tutti i casi, per le incoerenti dichiarazioni fornite dalla persona controllata o per altri indizi, sorgano dubbi sulla effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l'interessato sarà invitato, dal personale operante, a dichiarare (cfr. modello allegato) la propria residenza attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva ovvero, nel casi previsti dalla legge ad autocertificarla.

Nel caso in cui il controllato dichiara di non essere residente in Italia lo stesso, nella dichiarazione o nell'autocertificazione, dovrà indicare anche tale cucostarità attestando il luogo di temporanea dimora o di domicilio in Italia. In merito alla cichiarazione o all'autocertificazione potranno essere svolti opportuni accertamenti presso il comune del luogo di residenza o domicilio indicato dall'interessato con possibile applicazione successiva oltre che delle sanzioni per false dichiarazioni o mendaci rese o autopertificate nei confronti di P.U., anche delle sanzioni previste dallo stesso art.93 C.d.S.

Ai fini dell'applicazione dell'art.93 C.d.S. non importa, diversamente dall'art. 32 C.d.S., da quanto tempo il veicolo è presente in Italia, ma quello che conta è solo la residenza del conducente; né che il veicolo sia stato portato in Italia da altra persona, anche in regime di circolazione internazionale e che, solo occasionalmente, sia condotto da residente in Italia.

Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, non ricorre il divieto di circolazione in quanto essi sono considerati residenti all'estero. Per essi, la normativa vigente consenta la possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (art. 134,co.1 bis C.d.S.).

La violazione dell'art.93 C.d.S. non presuppone che il conducente residente da più di 60 giorni abbia la proprietà o altra forma di disponibilità giuridica rilevante del mezzo. La sanzione si applica indistintamente a chiunque detiene a qualsiasi titolo il mezzo a lo conduce, anche occasionalmente o a titolo di cortesia, salve le deroghe per i veicoli in leasing, locazione o comodato.

Al di fuori delle deroghe la circolazione è vietata anche se c'è a bordo un documento che autorizza la conduzione alla persona residente in Italia (es alto di comodato dell'intestatario straniero).

Pertanto sono vietati i seguenti comportamenti:

➤ La guida del proprio veicolo estero da parte di una persona che, dai registri anagrafici, risulti residente in Italia da più di 60 giorni (non assume rilevanza l'eventuale presenza di altra residenza estera).

- La guida del veicolo estero intestato a familiare residente in Italia da parte di congiur to residente in Italia da più di 60 giorni.
- 1- La guida del veicolo estero intestato a familiare non residente in Italia da parte di conquinto residente in Italia da più di 60 giorni.
- La guida del veicolo estero da parte di persona residente in Italia da più di 60 giorni a cui è stato concesso in comodato o in affidamento di cortesia (salvo che i conducente non sia dipendente o collaboratore dell'impresa intestataria straniera)
- La guida, da parte di residente in Italia da più di 60 giorni, di veicolo estero concesso in locazione senza conducente, leasing o comodato a dipendente o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera che ha sede secondaria o effettiva in Italia.

Sono esclusi dal divieto, perche assimilati a tutti gli effetti ai velcoli italiani, i velcoli apprirtenenti a persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD,CC,EE, e AFI OFFICIAL.

ASP ET'IL SANZIONATORI

Chlinque, essendo residente in Italia da più di 60 giorni, circola con un veicolo immitricolato all'estero, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagemento di una semma da euro 712,00 a euro 2.848,00 (comma 7- bis.).

- Il verbale è redatto indicando chi circola come trasgressore e come obbligato in solido, nalvo che dimostri che il veicolo sia a qualunque titolo nella disponibilità della persona diversa.
- Il documento di circolazione è immediatamente ritirato da parte dell'organo accertatore e trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente territorialmente. La trasmissione deve essere fatta immediatamente anche se il vaico o è sottoposto a fermo per mancato pagamento della sanzione pecuniaria a saguito dell'applicazione dell'art.207 C.d.S.
- " Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non è naimmatricolato o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (art.99 C.J.S.). Sebbene l'art.93, comma 7-bis, C.d.S. non preveda espressamente l'ordine di fare cessare la circolazione e ricovero in luogo non saggetto e pubblico passaggio come sequestro amministrativo, la Circolare ministeriale ribane di applicare il sequestro amministrativo in quanto riferibile a quella disciplinata dall'art.213 C.d.S., a cui peraltro l'art.93 C.d.S. fa rinvio per le procadure. Ne deriva pertanto che in caso di abusiva circolazione successivamente all'affidamento in custocia, nei confronti del custode si applicano le sanzioni previste dail'art.213 C.d.S.
- Se il veicolo non viene reimmatricolato o esportato entro 180 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ex art.213 C.d.S.

PROCEDURA OPERATIVA DA APPLICARE NEL CASO DI CIRCOLAZIONE VIETATA CON VEICOLO ESTERO (Art.93, comma 7 bis).

Se il conducente risiede in Italia da meno di 60 giorni, la circolazione dei veicoli esteri, per l'art.93 C.d.S., è libera, salvo valutare l'applicabilità dell'art.132 C.d.S. se il veicolo risulta stazionare in Italia da più di un anno.

Pagamento in misura ridotta e agevolazione del 30%.

1) Il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'art.97, co.7 bis, del C.d.S. è ammesso, in quanto la confisca amministrativa, che dovrebbe rappresentare la misura ostativa ad esso, non consegue direttamente all'accertamento della violazione per la circolazione abusiva di cui all'art.93, co.2-bis del C.d.S., ma è applicata in modo eventuale solo al verificarsi di condizioni successive.

2) E' ammesso, anche, il pagamento in forma scontata del 30% entro fi giorni dalla contestazione o notificazione. Tuttavia, qualora il pagamento in forma scontata è avvenuto entro i 5 giorni ma, successivamente, per il verificarsi delle condizioni richiesta dalla norma (mancanza di reimmatricolazione o di espertazione definitiva all'estero) è disposta la confisca amministrativa, il pagamento effettuato in forma scontata non può più considerarsi estintivo dell'illecito nè sufficiente e nei disporre la confisca, dovrà procedersi anche al recupero della parte di sanzione pecuniaria non ancora corrisposta. La somma già pagata costituirà pagamento parziale da incamerare quale anticipo e dovrà essere disposto il pagamento della somma residua con l'ordinanza ingiunzione conseguente alla confisca.

Applicazione art.207 C.d.S.

L'agente accertatore, trovandosi in presenza di un velcolo immatricciato all'estero, al momento dell'accertamento e della contestazione della violazione, sa che è sempre ammesso il pagamento immediato della sanzione nelle sue mani ex art 207 C.d.S.

L'agente operante può trovarsi di fronte a varie situazioni:

- A) se il trasgressore non paga subito la sanzione amministrativo n

 presta la cauzione, il veicolo

 è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art.207 C.d.S. con il conseguente trasporto e custodia presso un custode acquirente clove lo stesso viene trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. Su questa procedura

 è la circolare del Ministero dell'Interno fa alcune considerazioni, che integralmente riportiamo:
 - 1. sebbene il fermo concorra con il sequestro, è praferibile applicare esclusivamente la procedura prevista dell'art.207 C.d.S., affidando il veicolo in custodia alla depositeria. L'applicazione della procedura de sequestro, prevedendo l'affidamento all'interessato, sarabbe maramente virtuale e determinerebbe l'impossibilità di redigere un verbale di sequestro con un contenuto coerente con la realtà del fatto in tal caso, perciò, la procedura del fermo amministrativo ex art.207 C.d.S. prevale, momentaneamente, su quella del sequestro amministrativo che resta congelato fino al pagamento o fino alla scadenza del termine del fermo previsto dall'art.207 C.d.S. Questa momentanea sospensione, continua la circolare, dell'applicazione della procedura di sequestro ed il trascorrere di questo tempo, tuttavia, non determina la sospensione dei termini per la procedura di confisca eventuale per mancata regolarizzazione che decorrono, come previsto dall'art.93,c.7-bis, dal giorno dell'accertamento della violazione.



2. Il trasgressore, deve essere autorizzato, sin dal momento dell'accertamento, a prelevare dal velcolo sequestrato le targhe di immatricolazione per poter avviare le procedure della nazionalizzazione o di esportazione ex art 99 C.d.S. che la norma pone a suo carico. Il ritiro della targhe può avvenire anche presso il custode acquirente o il deposito giudiziario nel caso in cui non sia stato possibile smontarle contestualmente e consegnargliele al momento della contestazione della violazione.

A li operativi occorre <u>differenziare la procedura</u> da seguire a seconda che scaduto il une, si i stata o meno attivata la procedura di regolarizzazione del veicolo estero.

Se al nomento del pagamento della sanzione ex art.207 C.d.S. ovvero trascorsi i i giorni dall'accertamento, il veicolo è stato reimmatricolato, ovvero se sono state il tivate la procedure di esportazione ex art.99 C.d.S., il veicolo depositato presso il istode acquirente o il deposito autorizzato deve essere recuperato dal conducente o da altro avente diritto.

1.º. Se il veicolo non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla publi licazione della comunicazione del deposito, prevista dall'art.213, comma 5, del C.d. i. il veicolo depositato presso il custode acquirente è alienato a vantaggio del custode acquirente stesso.

1.3. Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla publi licazione della comunicazione del deposito <u>può circolare liberamente.</u> In tal casc non occorre disporre il sequestro al sensi art.97, comma 7 bis C.d.S. in quanto è st ito reimmatricolato ovvero è autorizzato, per le vie brevi e con le modalità imposte, a l'aggiungere il confine per rientrare nel paese di immatricolazione.

Sie al momento del pagamento ovvero sono trascorsi i 60 giorni previsti dell'art. 207 C.ci.S., il veicolo non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono il ate at fivate le procedure per l'esportazione ex art.99 C.d.S., il veicolo che si trova desso il custode acquirente deve essere recuperato e preso in custodia dal minducente o da altro avente diritto previo pagamento delle spese dovute alla li posite ria.

2.1. Sa il veicolo non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni alla publi licazione della comunicazione del deposito, prevista dall'art.213, comma 5, del C.d. 3, è alienato a vantaggio del custode acquirente.

2.2. Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi e pres i sotto la propria custodia, l'organo di polizia procedente, prima di ricor segnario all'avente diritto, dispone il sequestro ai sensi dell'art.93,comma 7 bis del (1.1.5. e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art.213 C.d.S. Il sequestro resta operativo sino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero in mancanza per 180 giorni successivi, termine oltre il quale interviene la confisca.

B) Nel caso in cui il trasgressore paga subito la sanzione al momento dell'accordamento ovvero presta la precauzione:

1. il reicolo è sottoposto direttamente a sequestro amministrativo ed è affidato in custodia al conducente ovvero ad altro obbligato in solido reperibile ai sensi dell'art.213 C.d.S. In tale ipotesi l'operatore di P.M. accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui la persona nominata custode ha la disponibilità. Per il sequestro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art.213 C.d.S. Il

sequestro ha una <u>durata massima di 180 giorni dalla data della violazione</u> 'Trascorsi 180 giorni dalla data di violazione possono verificarsi 3 diverse situazioni:

- 1.1.il veicolo è stato reimmatricolato in Italia. Una volta in possesso del nuovo documento di circolazione italiano ed esibito all'organo accertatore, il veicolo è dissequestrato e i sigilli sono rimossi. Di conseguenza il veicolo può circolare liberamente nel territorio italiano.
- 1.2. Il veicolo non è reimmatricolato in Italia ma è attivata la procedura per la sua esportazione ex art.99 C.d.S. Riconsegnate le targhe alla MCTC, che è già in possesso del documento di circolazione trasmessogli dall'organo di polizia, all'utenta viene rilasciato dalla MCTC un documento di circolazione provvisorio (foglio di via) ad un numero di targa provvisorio. Il veicolo, una volta che l'organo accertatore ha proceduto alla rimozione dei sigilli, è autorizzato a far rientro, nei tempi, percorso a modi indicati nel documento provvisorio, nel proprio Paese ovvero, oltre il confine Italiano. Nel caso in cui il predetto veicolo circola in Italia in modo difforme o non lascia il territorio dello Stato allo stesso si applicano le disposizioni ex art.99, commi.3,4 e 5 del C.d.S.
- 1.3. Il velcolo non è reimmatricolato in Italia né è stata attivata la procedura di esportazione. In tal caso l'organo di polizia procedente richiede alla Prefettura l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa al sensi dell'art.213 C.d.S. Dopo la notifica del provvedimento di confisca, il velcolo è recuperato e alienato. Ovviamente nelle more della definizione del provvedimento di confisca, la circolazione del velcolo è abusiva ed è punita ai sensi dell'art.213, comma 8, del C.d.S.

La circolare ministeriale contiene indicazioni relativamente ad una procedura alternativa da applicarsi nel caso in cui non sia presente il custode acquirente. In tale caso il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo ex art.207 C.d.S. ovvero e successivo sequestro. Il veicolo viene ricoverato presso una depositeria autorizzata dai Prefetto.

Dopo la contestazione della violazione, se il conducente non paga immediatamente e non presta la cauzione il velcolo è affidato al deposito autorizzato al sensi dell'art. è del D.P.R.n.571/82. In tal caso possono verificarsi varie cozioni procedurali:

- Se al momento del pagamento ovvero sono trascorsi 60 giorni previsti dall'art 207 C.d.S., il veicolo è stato già immatricolato ovvero sono state attivate le procedure per l'esportazione, il veicolo viene recuperato dalla depositeria e preso in custodia dal conducente o da altro soggetto avente diritto, previo pagamento delle spese dovute alla depositeria, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ex art.215 bis C.d.S.
 - 1.2. Se il pagamento avviene prima della scadenza dei 60 giorni previsti dall'art.207 C.d.S., l'ufficio procederà alla restituzione redigendo un apposito verbale nel quale viene menzionato il fatto che , se l'interessato non provvederà al ritiro entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ex art.215 bis C.d.S.i I veicolo sarà confiscato.
 - 1.3. Se sono decorsi i 60 giorni previsti dall'art.207 C.d.S. senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ex art. 215 bis C.d.S.il veicolo sarà confiscato.
 - 1.4. Se il veicolo viene recuperato dall'avente diritto, può circolare liberamente.

2 Se al momento del pagamento ovvero sono trascorsi 60 giorni ed il veicolo non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono state attivate le procedure per l'esportazione, occorre distinguere :

2.1.Se il pagamento avviene prima dei 60 giorni, cessano gli effetti del fermo e l'ufficio procede con il sequestro ex art.93, comma 7-bis del C.d.S. affidando il veicolo all'interessato, avvisandolo anche che, in caso di mancato ritiro entre i 30 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione alla Prefettura ex art.215 bis C.d.S.il veicolo sarà canfiscato.

2.2. Se sono trascorsi i 60 giorni senza che l'interessato ha provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, lo stesso è confiscato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione alla Prefettura ex art.215 bis C.d.S.

2 3 Se il veicolo è stato recuperato dall'avente diritto entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione alla Prefettura ex art.215 bis C.d.S. l'organo di polizia che ha proceduto dispone il saquestro ai sensi dell'art.93,comma 7-bis C.d.S. e lo affida a persona iconea ai sensi dell'art.213 C.d.S. Il sequestro rimane operativo sino alla re immatricclazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi ai sensi dell'art.93,comma 7-bis.del C.d.S.

DEROGHE ALL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI

In Italia può circolare anche se condotto da persona residente da oltre 60 giorni:

- a) Il veicolo estero concesso in leasing o in locazione senza conducente a soggetto residente in Italia da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
 - Ai fini del controllo il predetto veicolo estero può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia. In quest'ultimo casci il veicolo può essere condotto da persone che hanno carichi sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentaria secondo le norme italiane. Al momento del controllo queste persone devono essere residenti in Italia da più di 60 giorni dimostrando il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana, che possa dare contezza del loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso il leasing o in locaziona. Nell'ipotesi che non sia possibile acquisire tali informazioni, pur essendo previsto che detti documenti debbano essere a bordo del veicolo, può essere comunique richiesta la loro esibizione ex art. 180, comma 8 del C.d.S. Nel caso di mancata esibizione dei predetti documenti, si applica la sanzione per circolazione abusiva ai sensi dell'art. 97, comma 7-bis.
- b) Il veicolo estero concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di collaborazione con un impresa, intestataria del veicolo estero, costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. Ai fini cel controllo il veicolo può essere concesso solo alla persona

fisica residente (individuata nel documento che deve trovarsi a bordo) che ha un rapporto di lavoro o di collaborazione con un impresa Intestataria straniera (UE o SEE). Il predetto veicolo non può essere condotto né dai suoi familiari ne de collaboratori. La disposizione non richiede che l'attività del lavoratore o collaboratore che ha il veicolo in comodato sia svolta per conto dell'impresa straniera sul territorio italiano; quel che rileva è la sua residenza in Italia a pertanto può ritenersi lecita la circolazione di tali soggetti residenti anche se il veicolo sia stato loro concesso in comodato unicamente per raggiungere il luogo di lavoro che è ubicato all'estero o comunque per garantire la loro libertà di movimento; anche se non svolgono attività lavorativa o di collaborazione in Italia.

N.B. Si allega modulistica la cui adozione diventa obbligatoria per tutto il personale del Corpo.

a) modello n.A.00001/19 di Verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art.207 C.d.S. a seguito di violazione dell'art.97,co 7-bis o art.132,co.5 C.d.S.;

b) modello n.A.00002/19 di Invito a dichiarare la propris

residenza/domicilio/dimora attuale e la decorrenza della stessa.

ž.

IL COMANDANTE



POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

(Inserire Servizio che procede)

INVITO A DICHIARARE LA PROPRIA RESIDENZA/DOMICILIO/DIMORA ATTUALE E LA DECORRENZA DELLA STESSA

Comuna di			Drow		noi cottocaritti
Comune di			_Prov	Time:	noi solloscritti
Uff.II /Agentl			- /		
appartenenti all'ufficio di	cui sopra, è preser	nte			
nato a			_il giorno _		
telefono		identificato a n	nezzo di		
		cc	onducente d	tel veicol	o immatricolato in
con targa					
nato a					
770,535 <u>4</u>					
stabilito la residenza in l	talia da oltre 60 g	iorni con i veicoli	immatricola	ati all'est	ero, lo stesso vien
stabilito la residenza in l invitato e: [] <u>per i cittadini extr</u> attuale ed il tempo	talia da oltre 60 g acomunitari, dichia dal quale essa è a	iorni con i velcoli arare la propria res effettiva.	immatricola sidenza ovv	ati all'este vero il doi	ero, lo stesso vien
stabilito la residenza in l invitato e: [] <u>per i cittadini extr</u> attuale ed il tempo	talia da oltre 60 g <u>acomunitari,</u> dichi dal quale essa è e llani, dell' Unione	iorni con i velcoli arare la propria res effettiva. europea o cittad	immatricola sidenza ovv	ero il doi	ero, lo stesso vien micilio o la dimora regolarmente
stabilito la residenza in l invitato e: [] <u>per i cittadini extr</u> attuale ed il tempo	talia da oltre 60 g acomunitari, dichia dal quale essa è e llani, dell' Unione lla, autocertificazio	iorni con i veicoli erare la propria res effettiva. europea o cittad one sulla propria	immatricola sidenza ovv	ero il doi	ero, lo stesso vien micilio o la dimora regolarmente
attuale ed il tempo per i cittadini ita soggiornanti in ita	talia da oltre 60 g acomunitari, dichia dal quale essa è e llani, dell' Unione lla, autocertificazio	iorni con i veicoli erare la propria res effettiva. europea o cittad one sulla propria	immatricola sidenza ovv	ero il doi	ero, lo stesso vien micilio o la dimora regolarmente
stabilito la residenza in l' invitato a: [] per i cittadini extra attuale ed il tempo [] per i cittadini ita soggiornanti in ita dimora ed il tempo	talia da oltre 60 g acomunitari, dichia dal quale essa è e liani, dell' Unione lia, autocertificazio dal quale essa à e	iorni con i veicoli arare la propria res effettiva. europea o cittad one sulla propria effettiva.	immatricola sidenza ovv lini extraco residenza o	ero il doi	ero, lo stesso vien micilio o la dimora regolarmente
stabilito la residenza in l' invitato a: [] per i cittadini extratuale ed il tempo [] per i cittadini ita	talia da oltre 60 g acomunitari, dichia dal quale essa è e liani, dell' Unione lia, autocertificazio dal quale essa à e	iorni con i veicoli arare la propria res effettiva. europea o cittad one sulla propria effettiva.	immatricola sidenza ovv lini extraco residenza o	ero il doi	ero, lo stesso vien micilio o la dimora regolarmente
stabilito la residenza in l' invitato a: [] per i cittadini extratuale ed il tempo [] per i cittadini ita	talia da oltre 60 g acomunitari, dichia dal quale essa è e liani, dell' Unione lia, autocertificazio dal quale essa à e	iorni con i velcoli srare la propria res effettiva. europea o cittad one sulla propria effettiva.	immatricola sidenza ovv lini extraco residenza o	ero il doi omunitari	regolarmente

accertamenti per verificarne la veridicità e che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni rese

al pubblico ufficiale, verranno applicate nel suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale.

Di quanto siopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dall'interessato e dal

Verbalizzanii.

IL DICHIARANTE/GONDUCENTE DEL VEICOLO I VERBALIZZANTI



POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

(inserire Servizio che procede)

VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO E DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA OPERATO AI SENSI DELL'ART.207 C.d.S. A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.97,CO.7-bis o ART. 132,co.5° C.d.S.

				_ in località		
Comune di _				Prov	/	noi sottoscritti
Uff.II /Agenti_						
appartenenti	all'ufficio	di cui sop	ra, avendo proc	eduto al:		
Fermo ammi dell'art.:	nistrativo	al sensi	dell'art.207 C.d	.S. in quanto, a s	seguito della	violazione ai sens
[] 97, co.7-	ois C.d.S.					
[] 132,co.5	C.d.S.	100				
Il trasgressor	e non ha	provvedut	o al pagamento	della sanzione o no	n ha versato	la cauzione
del velcolo ti	00			targato	telai	o
100	111111			per accertata	violazione su	indicata contestata,
con verbale o	dierno n.					a carico di
				nato a		
il giorno		1	telefono			e di proprietà di
				_ nato a		
Il giorno		J	telefono			, per la quale non ha
provveduto a	l pagame	nto della s	anzione o della d	auzione;		
si da atto che		TO L'AVVIS	O DI FERMO E	L SIGILLO N.		
I INONE'S	TATO API	POSTO AV	VISO/SIGILLO II	QUANTO		
Affidiamo II v	eicolo di	cul sopra i	nelle condizioni	enerall indicate ne	ell'allegata sc	heda di descrizione
che costituis	ce parto li	ntegrante d	del presente vert	ale al Custode indi	ividuato al se	nsi dell'art.8 D.P.R.
n.571/1982	1915				con de	posito nel Comune
di		vial	olazza			

documento di circolazio	ne:	
1 VIENE RITIRATO E	CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO	
I NON VIENE RITIRAT	O IN QUANTO	
	AVVERTENZE	
veicolo dopo il pag comunque decorsi Il veicolo restituito s bis, o 132, co.5, C veicolo dovra esse soggetti indicati di dell'art.93, co.7-bis L'interessato viene 60 giorni dai pres depositeria, entro deposito del veicolo Fermo restando qui 60 giorni al Prefett	sgressore o uno del soggetti indicati dall'art. 196 C. damento della sanzione o della cauzione e della soi 30 giorni dalla data del presente verbale, ara libero di circolare se vengono adempiute le fon d.S. (reimmatricolazione o esportazione), in manore assunto in custodia dal proprietario ovvero di all'art. 196 C.d.S., in quanto sottoposto a seque o 132, co.5, C.d.S. avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o ciente verbale, qualora non abbia già provvedu 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito questo sarà trasferito in proprietà al custodia acquanto sopra indicato, avverso il presente provvedime o – Ufficio Territoriale di Governo di Palermo o il	mme divuta alla depositena e malità indicale dall'art.93 co.7- canza della qual, il madasimo ai trasgressore o da uno del estro amministrativo al nandi della cauzione, ovvero trascomi to al ritiro del vaicolo dalla della prefettura dell'avvenuto irrente convenzionato, entro ento è ammisso ricorso, entro
IL CUSTODE	IL CONDUCENTE/PROPRIETARIO	-VEREALIZZANTI
	NON VIENE RITIRATO E O NON VIENE RITIRATO Il proprietario, il tras veicolo dopo il pagi comunque decorsi o li veicolo restituito si bis, o 132, co 5, C. veicolo dovrà esse soggetti indicati da dell'art.93, co 7-bis. L'interessato viene 60 giorni dal presidepositeria, entro deposito del veicolo. Fermo restando que 60 giorni al Prefette giorni al Giudice di l'	I VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO I NON VIENE RITIRATO IN QUANTO Il proprietario, il trasgressore e uno del soggetti indicati dall'art 196 C. veicolo dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e della so comunque decorsi 60 giorni dalla data del presente verbale. Il veicolo restituito sara libero di circolare se vengono acempiute le for bis, o 132, co.5, C.d.S. (reimmatricolazione o esportazione), in maniveicolo dovrà essere assunto in custodia dal proprietario ovvero di soggetti indicati dall'art 196 C.d.S., in quanto sottoposto a sequi dell'art 93, co.7-bis o 132, co.5, C.d.S. L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o 60 giorni dal presente verbale, qualora non abbia già provvedu depositeria, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito deposito del veicolo, questo sarà trasferito in proprietà al custoda acqui. Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provved me 60 giorni al Prefetto – Ufficio Territoriale di Governo di Palermo al giorni al Giudice di Pace di Palermo. IL CUSTODE IL CONDUCENTE/PROPRIETARIO